



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
NEI REGII STATI

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Col primo gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti.

È fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreti Reali i provvedimenti transitorii necessarii all'attuazione del detto Codice nelle stesse Provincie.

Art. 2.

È prorogata nelle Provincie Modenesi e Parmensi l'attuazione del Codice civile.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Reali Decreti i provvedimenti necessarii per attuare nelle provincie dell'Emilia il Codice di Procedura penale, ed il Codice di Commercio, non che la legge relativa 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche Provincie del Regno.

Art. 4.

È pure autorizzato a provvedere nelle Provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di Procedura civile e della legge sull'ordinamento giuridico, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistenti, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

Art. 5.

È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse Provincie, e quelle all'uopo coordinare colle Provincie finitime; a pubblicare ed

attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino addì 27 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

V.° Il Guardasilli

G.B. CASSINIS.

G.B. CASSINIS.